



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

**Decreto n. 493/2019**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, e in particolare l’art. 7;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2019;

**VISTO** il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale, in data 8 aprile 2019, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”, regolarmente registrato alla Corte dei conti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2019, n. 1392, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento);

**VISTO** l’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, nr. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha istituito il *Fondo per le politiche giovanili*;

**VISTO** il bando emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive in data 28 dicembre 2007, per la selezione dei progetti volti ad incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione ai giovani nelle città metropolitane;

**VISTO** il decreto dipartimentale n. 1/2009, con il quale il Capo del Dipartimento della Gioventù ha approvato la graduatoria dei progetti vincitori, nonché delle proposte di finanziamento;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

**CONSIDERATO** che, tra i progetti risultati vincitori, vi è quello presentato dal Comune di Milano (di seguito Comune), denominato “*Il modello Foyer per l'autonomia abitativa dei giovani*”, al quale è stato riconosciuto un cofinanziamento di euro 1.500.000,00, di cui al decreto di impegno informatico n. 610, clausola 2, del 21 ottobre 2009;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DIP/MGIOV n. 33 in data 5 gennaio 2010, con cui il Comune ha chiesto una variazione progettuale ridefinendo, altresì, la propria partecipazione finanziaria, approvata dal Dipartimento con nota prot. DIP/MGIOV n. 461 in data 22 gennaio 2010;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 22 aprile 2010, tra l'allora Dipartimento della Gioventù (oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale) e il Comune di Milano, approvata con decreto dipartimentale in data 3 maggio 2010, regolarmente visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria in data 31 maggio 2010;

**VISTA** la nota prot. DIP/MGIOV n. 5575 in data 14 giugno 2010 con cui il Dipartimento ha informato il Comune dell'avvenuta registrazione, da parte dell'organo di controllo, del provvedimento di approvazione della convenzione;

**VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a, della convenzione che obbliga il Comune, tra l'altro, alla puntuale ed esatta realizzazione del progetto, nel rispetto delle modalità in esso riportate e nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma, parte integrante della convenzione, ossia entro 36 mesi a decorrere dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento, di avvenuta approvazione della convenzione;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCN n. 3444 in data 14 febbraio 2013 con cui il Comune ha richiesto al Dipartimento una proroga dei tempi di attuazione del progetto, resasi necessaria a seguito del cronoprogramma presentato dalla società concessionaria dei servizi (di seguito concessionaria) in sede di gara, nonché delle difficoltà ad acquisire la disponibilità delle chiavi di accesso ai locali destinati al progetto;

**VISTA** la nota prot. DGSCN n. 4979 in data 7 marzo 2013 con cui il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della convenzione, ha approvato il nuovo cronoprogramma dell'intervento progettuale fissando al 30 aprile 2014 il termine ultimo per la realizzazione delle attività;

**VISTO** il decreto n. 100/2013 con cui il Dipartimento ha erogato in favore del Comune la prima quota di cofinanziamento per un importo complessivo pari ad euro 46.532,79;

**VISTO** il decreto n. 234/2013 con cui il Dipartimento ha erogato in favore del Comune la seconda quota di cofinanziamento di euro 5.021,50;

**VISTE** le note prot. DGSCN n. 21816 in data 25 novembre 2013 e prot. DGSCN n. 15206 in data 27 maggio 2014 con cui il Dipartimento, in ragione del contenzioso insorto con un numeroso gruppo di condomini che rivendicavano la proprietà condominiale dei locali interessati dal progetto; per motivi cautelari, ha rappresentato al Comune di non ritenere opportuna la





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

prosecuzione delle attività progettuali, in attesa della definizione del giudizio, invitando l'Amministrazione Comunale a comunicare gli sviluppi del procedimento;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCN n. 30885 in data 10 dicembre 2014 con cui il Comune, nel ribadire il rilevante interesse pubblico dell'iniziativa, ha proposto al Dipartimento, nelle more della definizione del giudizio, una differente localizzazione dell'iniziativa;

**VISTA** la nota prot. DGSCN n. 3783 in data 17 febbraio 2015 con cui il Dipartimento, considerato che la nuova proposta progettuale risultava migliorativa rispetto alla precedente, ha autorizzato la nuova localizzazione del progetto;

**VISTE** le note acquisite con prot. DGSCN n. 22265, in data 24 luglio 2015 e prot. DGSCN n. 32780, in data 13 ottobre 2015, con cui il Comune ha reso noto l'intenzione di dare corso alle operazioni preliminari per la rilocalizzazione del progetto e ha successivamente comunicato l'avvio delle stesse;

**VISTA** la successiva nota acquisita con prot. DGSCN n. 33170 in data 11 settembre 2017 con cui il Comune, nel rappresentare che la concessionaria, modificando l'intento iniziale, aveva manifestato la propria indisponibilità ad avviare l'intervento nella nuova localizzazione, ha proposto di risolvere il contratto stipulato con la stessa e procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per individuare un nuovo concessionario dei servizi relativi alla gestione integrata del progetto;

**DATO ATTO** che il Dipartimento, in considerazione della tempistica connessa all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, volta ad individuare un nuovo concessionario, nonché del mancato avvio dei lavori, ha richiesto nell'ambito delle successive interlocuzioni informali con il Comune, ulteriori chiarimenti in proposito e la definizione di una proposta da valutare;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCN n. 3414 in data 19 gennaio 2018 con cui il Dipartimento, in assenza di riscontri ai chiarimenti richiesti, ha comunicato al Comune, in attuazione dell'articolo 10 della citata convenzione e ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento per la revoca del co-finanziamento della convenzione sottoscritta in data 22 aprile 2010 e la conseguente ripetizione delle somme già erogate;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCN n. 4781 in data 26 gennaio 2018 con cui, in riscontro alla predetta comunicazione, il Comune ha chiesto di non dar corso al procedimento di revoca e, nel contempo, rappresentando di aver emesso nei confronti della concessionaria un provvedimento di diffida ad adempiere nella seconda localizzazione, al fine di velocizzare una possibile ripresa delle azioni progettuali, rimasta priva di riscontro e che per effetto della sentenza di primo grado favorevole al Comune, emessa nell'ambito del giudizio instaurato dai condomini, si prospettava in alternativa la concreta possibilità di riprendere le attività progettuali, prevedibilmente entro la fine del 2018, nell'originaria localizzazione del progetto;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

**VISTA** la successiva nota acquisita con prot. DGSCN n. 31226 in data 3 agosto 2018, integrata con nota acquisita con prot. DGSCN n. 43322 in data 16 novembre 2018, con cui il Comune, nel trasmettere la sentenza n. 4645/2018 con la quale la Corte di Appello di Milano ha definitivamente rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione Comunale, ha manifestato l'intenzione di voler attuare l'iniziativa progettuale nella localizzazione originaria;

**VISTA** la nota prot. DGSCU. n. 23783 in data 18 aprile 2019 con cui il Dipartimento, in assenza di successivi aggiornamenti, ha invitato il Comune a chiarire definitivamente la situazione relativa all'intervento e la sua attuabilità in tempi brevi, considerato che il progetto non risultava ancora effettivamente avviato a distanza di diversi anni, precisando ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90, che la mancata o insufficiente risposta avrebbe comportato l'avvio del procedimento di revoca del cofinanziamento riconosciuto;

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCU n. 24743 in data 30 aprile 2019, con cui il Comune, in riscontro alla predetta nota del 18 aprile, ha informato il Dipartimento che contro la sentenza n. 4645/2018 della Corte di Appello di Milano, i condomini dell'originaria localizzazione dell'iniziativa progettuale, avevano proposto ricorso in Cassazione;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota il Comune ha rappresentato che, in ragione del nuovo ricorso proposto, non aveva avviato i lavori e, fatte salve eventuali diverse valutazioni del Dipartimento, stava verificando la possibilità di rilocalizzare e rimodulare il progetto su una serie di appartamenti dislocati in due quartieri cittadini, precisando che le operazioni di verifica si sarebbero presumibilmente concluse nel mese di settembre 2019 e, solo successivamente, si sarebbero potuti avviare i lavori;

**VISTA** la nota prot. DGSCU n. 26143 in data 9 maggio 2019, con cui il Dipartimento, nell'evidenziare la disponibilità e l'impegno manifestato nel corso degli anni al fine di consentire la realizzazione del progetto, ha rappresentato al Comune di non poter autorizzare una nuova variazione progettuale, peraltro verosimilmente più complessa in quanto dislocata in due diversi quartieri cittadini, con conseguente ulteriore e non quantificabile slittamento dei tempi di realizzazione;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota, il Dipartimento, dal momento che l'intervento progettuale di ristrutturazione non risultava ancora avviato a far data dalla Convenzione del 22 aprile 2010 e permanevano ancora incertezze sui tempi e sulle modalità di attuazione dello stesso, ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca del cofinanziamento, pari ad euro 1.500.000,00, la risoluzione della convenzione e la conseguente ripetizione delle somme già erogate, pari ad euro 51.554,29;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

**VISTA** la nota acquisita con prot. DGSCU n. 28792 in data 29 maggio 2019, con cui il Comune ha chiesto di rivalutare il procedimento di revoca del cofinanziamento complessivamente concesso e, in particolare, della somma già erogata pari ad euro 51.554,29, in quanto “... già ritenuta conforme al progetto in virtù della stessa sua erogazione ... ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della Convenzione”;

**VISTA** la successiva nota acquisita con prot. DGSCU n. 36466 in data 11 luglio 2019, con cui il Comune ha rappresentato che la somma del cofinanziamento da revocare era, a proprio avviso, da intendersi pari ad euro 1.448.445,71, corrispondente al cofinanziamento concesso di euro 1.500.000,00, al netto della somma già erogata, relativa alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;

**VISTA** la nota prot. DGSCU n. 37432 in data 18 luglio 2019, con cui il Dipartimento, considerato che i pagamenti effettuati a fronte di specifici giustificativi di spesa risalivano al 2013, e tenuto conto altresì che le spese sostenute erano, a tale momento, giustificate e necessarie per dare avvio al progetto, ha ritenuto di aderire alla proposta del Comune e, pertanto, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di revoca del cofinanziamento, pari ad euro 1.448.445,71, corrispondente all’importo del cofinanziamento concesso pari ad euro 1.500.000,00 al netto della somma già erogata pari ad euro 51.554,29, nonché di risoluzione della convenzione;

**RITENUTO** che si sono dunque verificati i presupposti, indicati dall’art. 10 della Convenzione sottoscritta in data 22 aprile 2010, che danno luogo alla risoluzione di diritto della stessa e alla revoca del cofinanziamento pubblico disposto in favore del Comune di Milano, fatta salva ai sensi del comma 2 del medesimo art. 10, la somma già erogata pari ad euro 51.554,29,

### **D E C R E T A**

#### **Art. 1**

**Art. 1.** Per i motivi di cui in premessa, è risolta di diritto la convenzione sottoscritta in data 22 aprile 2010 e revocato il cofinanziamento pubblico di euro 1.448.445,71 (unmilionequattrocentoquarantottomilaquattrocentoquarantacinque/71) disposto a favore del Comune di Milano con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2 - CAP 20122, con il decreto n. 1/2009 del Capo del Dipartimento della Gioventù *pro tempore* (oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale), nell’ambito del Bando emanato in data 28 dicembre 2007 per la selezione dei progetti volti ad incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione ai giovani nelle città metropolitane.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*

**Art. 2.** Il presente decreto viene trasmesso all'indirizzo PEC [politichecasa@postacert.comune.milano.it](mailto:politichecasa@postacert.comune.milano.it) della Direzione Casa, Area Politiche per l'Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi, Unità Politiche per l'Affitto del Comune di Milano con sede in Milano, Via Larga, 12 - CAP 20122.

**Art. 3.** Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica; è ammesso ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, **19/07/2019**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Flavio Siniscalchi

